



Roma, 25 maggio 2010

Al Presidente della Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati
On.le Avv. Giulia Bongiorno

Ai Signori Onorevoli
Componenti la Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati

Onorevole Signor Presidente, onorevoli componenti della Commissione Giustizia della Camera,

prima di tutto ringrazio per l'opportunità offerta alla Camera Minorile in CamMiNo-Camera Minorile Nazionale di poter esprimere la propria opinione in relazione alla proposta di modifica dell'art. 28 della legge 184/1983, di cui al PDL 2919 AC a firma dell'Onorevole Paniz nonché degli altri PDL associati.

La nostra associazione ritiene che si tratti di iniziative opportune: l'identità costituisce diritto primario della persona, come più volte ribadito dalla Consulta, e quindi, ove possibile, deve essere garantito alle persone l'accesso ai suoi dati costitutivi. Come opportunamente già autorevolmente sottolineato dal Presidente, si tratta tuttavia di contemperare questo diritto con altri costituzionalmente pure garantiti come la libertà della madre di non essere nominata nell'atto di nascita e di continuare la propria esistenza senza la responsabilità del figlio che pure sceglie di dare alla luce. Proteggendo tale libertà della madre, si garantisce al figlio stesso di nascere e poi attraverso l'adozione, quando possibile, il diritto a una famiglia pure costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.). L'anonimato della madre –disciplinato all'art. 30, comma 1, del decreto del



Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396, è quindi una misura importante da preservare nella sua effettiva portata di tutela anche futura della privacy e della vita della madre, perché solo in questa prospettiva conserva l'efficacia di alternativa alla pratica abortiva. L'anonimato garantito alla madre costituisce quindi indirettamente anche tutela del diritto alla vita del figlio come opportunità alla gestante di portare a termine la gravidanza senza doversi poi onerare della responsabilità genitoriale del figlio nella consapevolezza di poter poi continuare la propria vita senza alcuna interferenza da parte dello stesso. Si tratta quindi di riformare la norma attuale, troppo restrittiva, ma tenendo presente la gerarchia costituzionale dei diritti in gioco, mirando alla loro più ampia contestuale tutela.

Vi sono inoltre altre due opportunità di riforma dell'art. 28 della legge 184/1983 che ci sembra opportuno indicare come finalità da perseguire:


- 1) La normativa vigente riguarda l'accesso ai dati personali solo per le persone adottate, il che appare in contrasto con l'art. 3 Cost. Vi sono persone che sono dichiarate adottabili ma che non vengono adottate, ad esempio perché portatrici di disabilità di vario genere. Quando tali persone diventano maggiorenni, secondo la normativa vigente, cessa il loro stato di adottabilità e se i genitori sono noti non vi sono ostacoli giuridici alla conoscenza delle origini proprie e della propria storia familiare. Così non è se la madre non ha voluto essere nominata: anche se cessa lo stato di adottabilità con la maggiore età, queste persone non hanno accesso a tale dato, come è d'altronde oggi anche per gli adottati. Ci sembra evidente che se la riforma dell'art. 28 apre la possibilità di conoscenza dei dati identificativi della madre che non ha voluto essere nominata agli adottati, uguale possibilità si deve garantire anche a coloro che sono stati dichiarati adottabili ma per ulteriore sventura non sono stati adottati.
- 2) La normativa vigente in realtà contiene una significativa confusione tra la possibilità di accesso ai dati sanitari e a quelli identificativi dei genitori. Tale confusione merita in sede di riforma di essere definitivamente eliminata anche perché comporta problemi di disciplina dell'accesso ai dati. Si tratta nella realtà invece di due piani distinti che tali debbono permanere anche nella soluzione legislativa. I dati sanitari personali dei genitori biologici e



anamnestici familiari vanno a nostro avviso resi immediatamente conoscibili, indipendentemente da quelli invece identificativi: sia perché in alcun modo interferiscono con il piano della relazione tra adottabile e genitore e con l'eventuale anonimato di questi, sia perché necessari alla tutela del diritto alla salute del figlio. Scindere i due momenti di conoscibilità, semplifica la soluzione normativa dei problemi con la possibilità di definire con maggiore chiarezza i diritti e le relative procedure di attuazione.

Per quanto riguarda i dati sanitari relativi ai genitori biologici e all'anamnesi familiare, non si può infatti pretermettere la considerazione che i più recenti traguardi della medicina ci segnalano non solo che molte malattie sono genetiche e possono essere meglio curate con una diagnosi precoce, ma anche che vi è una predisposizione ereditaria per la grande maggioranza delle malattie degenerative che possono compromettere lo stato di salute in modo determinante (metaboliche, cardiocircolatorie, neoplasiche etc.). Prima sono conosciuti i dati sanitari anamnestici e prima si dà alla persona la concreta possibilità di cura e/o di prevenzione che costituisce comunque contenuto del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. Tutto ciò ha come conseguenza che tali dati –se possibile- debbano essere raccolti, conosciuti e resi conoscibili al più presto a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori già durante il procedimento di adottabilità: alla conoscenza di tali dati può essere infatti connessa l'effettività della tutela della salute psico-fisica dei minori adottabili. E' evidente che tale necessaria riforma deve anche essere accompagnata dall'obbligo ai sanitari di recepire quante più informazioni possibili sull'anamnesi personale del genitore -o genitori se conosciuti entrambi- e all'Autorità Giudiziaria che pronuncia l'adottabilità di una persona minore di età di trasmettere tali notizie a coloro che esercitano tempo per tempo la responsabilità genitoriale (tutore provvisorio, affidatari, genitori adottivi) perché da ciò dipende l'effettiva tutela del loro diritto alla salute, bene costituzionalmente garantito.

Ciò premesso -e quindi fatti salvi i principi per cui l'accesso alle origini deve essere garantito a tutti coloro che sono dichiarati adottabili con modalità non discriminanti tra chi è



stato adottato e chi non lo è- e che i dati sanitari anamnestici familiari debbano essere immediatamente conoscibili, osserviamo inoltre quanto segue:

- 3) Problema relativo al contemperamento degli interessi nel caso la madre –e il padre- non abbiano voluto essere nominati. Tale diritto della madre va salvaguardato perché, come si è già detto, costituisce anche una misura alternativa alla pratica abortiva e quindi si sostanzia nella possibilità di vita stessa dell'adottabile. Prevedere che a 25 anni in tal caso vi sia una procedura autorizzativa davanti all'Autorità Giudiziaria competente per la dichiarazione dello stato di adottabilità, è corretto. Ma in tale procedimento autorizzativo ci sembra opportuno che sia rafforzato il ruolo decisivo che deve svolgere il consenso materno:
 - a. considerando necessario il consenso della madre che non volle essere nominata. E ciò per vari motivi:
 - i. non prevedere la necessità del consenso e lasciare che l'opportunità dell'autorizzazione sia rimessa all'Autorità Giudiziaria in un procedimento necessariamente di volontaria giurisdizione, vuol dire svuotare la norma che consente alla madre di non essere nominata del suo contenuto cautelativo e quindi di misura alternativa alla pratica abortiva. La donna, di fronte all'ipotesi della possibilità futura che, senza il suo consenso il figlio possa rientrare nella di lei vita nella quale probabilmente sono state intessute ulteriori relazioni affettive o che comunque la donna stessa ha inteso svolgere senza quel figlio, potrebbe ritenere incongrua la tutela della propria libertà e accedere quindi all'alternativa della pratica abortiva. Si finirebbe quindi, per garantire alla persona il diritto di accesso alle proprie origini, con il mettere a maggior rischio la nascita stessa di quella persona.
 - ii. Solo la madre che non volle essere nominata può conoscere la sua attuale situazione esistenziale: può avere ad es. un partner al quale non ha mai comunicato la nascita del figlio istante; può avere altri figli; può vivere in



condizioni tali che ritiene di non voler far conoscere. Un procedimento autorizzativo non può arrivare ad indagare le complesse pieghe della situazione esistenziale nella quale la donna si trova dopo anni, salvo a procedere a una complessa istruttoria (sentendo le varie persone coinvolte) che avrebbe però già di per sé il risultato di sconvolgere assetti relazionali consolidati. E' opportuno che sia la donna stessa a valutarli, dato che solo lei può conoscerli nella loro realtà.

- b. escludendo la possibilità di accesso alle origini in caso di decesso dei genitori o di loro irreperibilità. L'accesso alle origini ovviamente avrebbe come conseguenza la conoscibilità anche di altri eventuali figli della stessa madre o comunque di eredi. Aperto –come è doveroso ai sensi dell'art. 3 Cost.- l'accesso alle origini anche a coloro che non sono stati adottati ma a tutti coloro per i quali fu dichiarata l'adottabilità, sarebbe quindi necessario porsi il problema del collegamento della norma con l'azione di dichiarazione giudiziale di maternità e di paternità, allo stato della normativa non possibile solo se in contrasto con lo *status* di figlio legittimo (come si verifica in caso di adozione legittimante) ma ovviamente possibile se invece il figlio non fosse stato adottato. In questo caso le alternative sembrano essere due:
 - i. si esclude in questi casi la dichiarazione giudiziale di maternità (che è possibile anche postuma e quindi non è esclusa dal decesso della madre), come peraltro avviene per gli adottati, agli effetti del combinato disposto degli artt. 27 della l. 184/1983 e degli artt. 269 e 253 c.c
 - ii. Si ritiene invece possibile in questi casi la dichiarazione di paternità e maternità. Bisogna però tenere presenti le conseguenze anche sul piano successorio e quindi sulla libera circolazione dei beni. Dopo la dichiarazione giudiziale di maternità, sarebbe possibile per la persona che ha richiesto l'accesso alle origini, l'azione di riduzione ereditaria nei confronti degli eredi (per la quale la prescrizione opera solo dal momento nel quale la stessa



può essere esercitata e quindi dal momento in cui la sentenza dichiarativa di maternità passasse in giudicato). Con le relative conseguenze anche sul piano patrimoniale della libera e certa circolazione dei beni.

- iii. Sempre se la si ritenesse possibile, vi sarebbero conseguenze anche relazionali per persone estranee allo stretto rapporto di relazione madre-figlio quali i 'fratelli naturali'. E' vero che sul piano giuridico la parentela naturale allo stato non esiste, ma è anche vero che si augura che le discriminazioni ancora esistenti sul piano tra filiazione naturale e filiazione legittima siano destinate a scomparire al più presto, come peraltro risulta dagli stessi DDL all'esame di codesta rispettabile commissione (DDL 2519 AC e DDL 3184 AC). Al vincolo di parentela sono legati obblighi come quello degli alimenti (art. 413 c.c., lett. d).

Le riflessioni che precedono, e la parità di trattamento con gli adottati per i quali l'azione giudiziale di paternità e maternità è preclusa dalla normativa vigente, hanno indotto questa associazione a ritenere preferibile la soluzione di precluderla anche per coloro che, dichiarati adottabili, non sono stati adottati. Va rilevato che la disciplina di raccordo con l'azione giudiziale di paternità e maternità dovrebbe essere in ogni caso prevista, non potendosi escludere il decesso della madre dopo il consenso all'accesso ai dati personali da parte del richiedente.

- 4) Infine si pone il problema relativo a quali dati rendere accessibili. Gli stati di abbandono che determinano la pronuncia di adottabilità e la relativa adozione conseguono ad abusi di incuria, ipercuria, gravissimi episodi di inidoneità genitoriale. Abusi fisici e psicologici sono l'elemento determinante e ricorrente di storie abbandoniche, anche quando sono fatti quasi indipendenti dalla volontarietà degli autori, spesso persone loro stesse vittime di situazioni di abuso e di marginalizzazione sociale. E' necessario determinare a quali atti e dati sensibili le persone dichiarate adottabili possano accedere: è presumibilmente sconsigliabile l'accesso allo stesso provvedimento che ha pronunciato l'adottabilità, nella cui parte motiva è



riportata la storia di abusi subiti dal bambino e quella dei suoi genitori che furono ritenuti radicalmente incapaci di rispondere ai suoi bisogni. Per questo motivo si ritiene corretto proporre che sia consentito solo l'accesso ai dati identificativi dei genitori, senza che sia invece consentito l'approfondimento della storia abbandonica, che peraltro potrebbe avere le proprie origini in comportamenti oramai superati da parte degli stessi genitori o parenti e che poco gioverebbe alla ricostruzione della relazione.

Si allega prospetto riepilogativo con le osservazioni che precedono e gli emendamenti proposti, e si ringrazia ancora per l'opportunità offerta.

Con i migliori saluti.

Camera Minorile in CamMiNo-Camera Minorile Nazionale
Il Presidente
(Avv. Maria Giovanna Ruo)

Allegato: testo riepilogativo delle osservazioni sul DDL 2919 AC e emendamenti proposti.